

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**Decisione nr° 8**DEPOSITATO IN SEGRETERIA**IL 21 dicembre 2023**Corte Sportiva d'Appello****FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY****CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 30 novembre 2023, composta da:

Avv. Achille Reali Presidente  
Avv. Piergiorgio della Porta Rodigiani Componente  
Avv. Flaminia Longobardi Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in data 15/11/2023, pervenuto in data 16/11/2023, prot.n. 530, della Foligno Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Andrea Gubbini, rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Onori, giusta procura in calce al reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Marche nella riunione del 14/11/2023, Comunicato GST/C1/05, pubblicato in data 14/11/2023, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, girone 1, disputata il 12/11/2023, Unione Rugby Anconitana v Foligno Rugby ASD, ha dichiarato la predetta reclamante perdente con il risultato di 28-0 (mete 4 e relative conversioni - 0) in favore dell'Unione Rugby Anconitana, in luogo del risultato ottenuto sul campo di 25 - 19 (mete 3 - 1) sempre in favore dell'Unione Rugby Anconitana, per l'infrazione degli artt. 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2023), Regola 3, punti 8, 13, 15 e 16, e nella Circolare Informativa C.N.Ar. n° 15/2008-2009.

**FATTO**

Con il reclamo depositato in data 16/11/2023 la Foligno Rugby ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Marche in epigrafe.

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico – 00135 Roma

Tel. +39 06 45213127

Fax +39 06 45213174

cortesportivadappello@federugby.it

cortesportappello@pec.federugby.it

www.federugby.it



## Corte Sportiva d'Appello

Nel reclamo *de quo* la Foligno ASD ha lamentato che il Giudice Sportivo ha illegittimamente applicato i regolamenti federali e la Circolare Informativa CNAr n.15/2008-2009 del 25/2/2009 espressamente richiamata nel provvedimento impugnato.

L'associazione reclamante ha dedotto che, in ottemperanza dalle norme vigenti, nella lista dei giocatori per la gara oggetto del reclamo erano stati correttamente indicati cinque giocatori in grado di ricoprire i ruoli di prima linea, di cui i primi quattro presenti dall'inizio in campo e l'ultimo tra i subentranti in panchina: n.1 Sefedin Murrizi (tess. 541217 - PS); n.2 Mirco Reali (tess. 312781 - T); n.3 Marco Profidia (tess. 644314 - 1L); n.6 Nosakhare Andrea Ehigiator (tess. 367611 - 1L); n.17 Davide Luzzi (tess. 159367 - 1L).

Al riguardo, la stessa reclamante ha eccepito che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente rilevato solo n.2 giocatori di prima linea infortunati e sostituiti nel corso della partita, e precisamente il n.1 Sefedin Murrizi (tess. 541217 - PS) tra il 1° e il 2° tempo, sostituito dal n.17 Davide Luzzi (tess. 159367 - 1L), e il n.2 Mirco Reali (tess. 312781 - T), avvenuto all'11° minuto del secondo tempo, sostituito dal n.21 Marco Sotgiu, non abilitato a giocare in prima linea, mentre non avrebbe considerato che anche un terzo giocatore di prima linea infortunatosi nel corso della gara, Nosakhare Andrea Ehigiator (tess. 367611 - 1L), era uscito per infortunio tra il 1° e il 2° tempo ed era stato sostituito dal giocatore n.23 Costache Mocanu, non abilitato anch'esso a giocare in prima linea.

La Foligno Rugby ASD, in particolare, ha precisato che *"ciò che è realmente avvenuto nel corso della partita è che tra il 1° e il 2° tempo sono usciti per infortunio sia il giocatore Sig. Murrizi Sefedin (tess. 541217- PS) avvenuto al 00° minuto del secondo tempo e sostituito dal n.17 Sig. Luzzi Davide (tess. 159367 - 1L) e anche il giocatore Ehigiator Nosakhare Andrea (prima linea e tess. 367611 - 1) sempre per infortunio, sostituito dal giocatore Mocanu, non prima linea. Quindi all'inizio del 2° tempo erano comunque presenti in campo n. 3 giocatori di prima linea e le mischie potevano essere giocate regolarmente."*

*All'11° del secondo tempo si è infortunato ed è uscito dal campo il giocatore di prima linea Reali Mirco (tess.312781-T) che è stato sostituito dal giocatore Savignani (non prima linea, visto che non c'erano altre a disposizione) e non dal giocatore Sotgiu, come erroneamente riportato in*



## Corte Sportiva d'Appello

*delibera. Il giocatore Sotgiu, comunque non prima linea, è entrato in campo successivamente, al 25° del 2° tempo, in sostituzione del giocatore Mion".*

L'associazione reclamante, quindi, ha evidenziato che *"a fronte di n.3 infortuni dei giocatori di prima linea su 5 presenti in lista gara, del tutto correttamente si sono svolte mischie no contest dall'11° del 2° tempo e nessun comportamento in violazione del regolamento potrà essere imputata al Foligno Rugby ASD"*, e ha concluso chiedendo l'annullamento della sanzione impugnata e il ripristino del risultato ottenuto sul campo di gioco.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 24.11.2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il 30 novembre 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio compariva per l'associazione reclamante l'Avv. Ezio Onori, il quale illustrava il reclamo, chiedeva in via istruttoria la visione del filmato con i fatti di cui è impugnazione, e insisteva per l'accoglimento del reclamo. Nessuno si costituiva l'Unione Rugby Anconitana.

La Corte, quindi, rigettata la richiesta istruttoria poiché irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inammissibile, in quanto non rientrante in alcuno dei casi indicati dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia che disciplina la "prova video", si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, si riservava il deposito della decisione.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che la gara tra l'Unione Rugby Anconitana ed il Foligno Rugby ASD, disputata in data 12.11.2023, si è svolta dal minuto 11 del secondo tempo fino al termine con mischie *no contest*, poiché l'odierna reclamante, in violazione della normativa vigente, non avrebbe avuto a disposizione il prescritto numero di giocatori abilitati a ricoprire il ruolo di prima linea.

I fatti di cui è reclamo sono pacifici. Dal referto dell'arbitro sig. Giuseppe Biocca, infatti, risulta confermato che l'associazione reclamante ha presentato un elenco nominativo di n.22 giocatori, con il numero minimo di giocatori di prima linea (cinque giocatori di prima linea), stabilito dalle norme vigenti per squadre da n.19 a n.22 giocatori indicati in lista, e precisamente: n.1 Sefedin



## Corte Sportiva d'Appello

Murrizi (1L); n.2 Mirco Reali (1L); n.3 Marco Profidia (1L); n.6 Andrea Nosakhare Ehigiator (1L) presente in campo; n.17 Davide Luzzi (1L) presente tra i giocatori in panchina.

In seguito, risulta che all'inizio del secondo tempo, entrambi per infortunio, il giocatore n.1 Sig. Murrizi Sefedin era sostituito dal n.17 Sig. Luzzi Davide nel ruolo di prima linea, e il giocatore n.6 Ehigiator Nosakhare Andrea, presente in campo e abilitato a giocare in prima linea, era sostituito dal n.23 Costache Mocanu, non abilitato al ruolo.

Quindi, quando all' 11° minuto del secondo tempo si è infortunato anche il giocatore di prima linea n.2 Mirco Reali, poiché non c'erano più rimpiazzi abilitati a giocare in prima linea, questo è stato sostituito da un giocatore non abilitato al ruolo di prima linea, sia che sia stato il n.20 Giacomo Savignani o il n.21 Mario Sotgiu non rileva ai fini della decisione, e dal minuto 11 del secondo tempo fino al termine della gara si è giocato con mischie "no contest".

Ciò posto, si rileva che la disciplina vigente in materia, Regola di Gioco 3 del Regolamento di Gioco del Rugby Union (2023), richiamata nel provvedimento impugnato, stabilisce il numero minimo di giocatori di prima linea presenti nella lista gara in base al numero complessivo dei giocatori indicati in lista, e gli obblighi per i rimpiazzi.

In particolare, per le liste gara da n.19 giocatori a n.22 giocatori, quale è il caso che ci occupa, il numero minimo di giocatori di prima linea da inserire nella lista gara è di n.5 giocatori, i quali devono essere in grado di fungere da rimpiazzo alla prima occasione in cui venga richiesto (pilone o tallonatore).

La Circolare Informativa CNAr n.15/2008-2009, richiamata nel provvedimento *de quo*, che riprende quanto indicato in una precedente Circolare Informativa CNAr n.12/2003-2004, riguardo alla fattispecie di gara disputata da due squadre composte fino a n. 22 giocatori, con riferimento ai rimpiazzi di prima linea precisa quanto segue: *"Una squadra, secondo la Regola, deve disporre di cinque giocatori che siano in grado di giocare in prima linea per fare assicurare che, alla prima occasione in cui si renda necessario un rimpiazzo del tallonatore, ed, alla prima occasione in cui si renda necessario un rimpiazzo del pilone, la squadra possa continuare a giocare in sicurezza delle mischie con contesa"* (punto 2 dello Scenario 2); *"La Regola richiede la disponibilità di un rimpiazzo del tallonatore per rimpiazzare il tallonatore, e la disponibilità di un*

### FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico – 00135 Roma

Tel. +39 06 45213127

Fax +39 06 45213174

cortesportivadappello@federugby.it

cortesportappello@pec.federugby.it

www.federugby.it



## Corte Sportiva d'Appello

*rimpiazzo del pilone che sia disponibile per rimpiazzare sia il pilone destro sia per il sinistro, cioè il pilone di rimpiazzo o uno dei piloni titolari devono essere in grado di giocare da entrambi i lati della prima linea di mischia”* (punto 2 dello Scenario 3).

Alla luce della predetta Circolare Informativa CNAr, quindi, risulta che nel caso di specie l’associazione reclamante, che aveva correttamente inserito il numero minimo di n.5 giocatori di prima linea nella lista gara di n.22 giocatori, dopo aver effettuato la sostituzione del primo giocatore di prima linea infortunato, nella specie un pilone, poiché l’altro rimpiazzo che era già presente in campo con il n.6, Ehgiator Nosakhare Andrea, si era nel frattempo infortunato, non aveva avuto più a disposizione il rimpiazzo in grado di sostituire in prima linea il tallonatore a sua volta infortunatosi, e dunque non era stata in grado di proseguire la gara con mischie con contesa, come avrebbe dovuto.

Al riguardo, il Collegio rappresenta che nel caso in cui una squadra schieri in campo uno o entrambi i giocatori “rimpiazzi” di prima linea e nel corso della gara si infortunano e non sono più disponibili per la prescritta sostituzione, la stessa squadra viene meno all’obbligo di garantire una o entrambe le sostituzioni previste dalla normativa vigente (pilone in grado di coprire sia la posizione destra e sinistra e tallonatore) alla prima occasione in cui ciò si rendesse necessario.

L’impiego di un giocatore nominato come rimpiazzo di prima linea in un’altra posizione all’inizio della gara costituisce un’opportunità concessa alla squadra, ma questa, in tal modo, si assume il rischio di non avere poi il rimpiazzo disponibile quando sarà necessario, come prescritto dalla normativa.

Si evidenzia che detto indirizzo interpretativo della disciplina *de qua* è quello consolidato del Giudice Sportivo e di questa Corte (ex multis decisione n.25/2017-18 del 4/6/2018) e, pertanto, nel caso oggetto del presente gravame l’associazione reclamante è venuta meno alla prescrizione di avere la disponibilità di due rimpiazzati, in grado di sostituire, rispettivamente, alla prima occasione in cui si renda necessario un pilone, sia il pilone destro che sinistro, e alla prima occasione in cui si renda necessario il tallonatore.



## Corte Sportiva d'Appello

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 41, 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, 30, comma 4, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2023), Regola 3, punti 8, 13, 15 e 16, e nella Circolare Informativa C.N.Ar. n° 15/2008-2009;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Marche impugnato, assunto nella riunione del 18/10/2023, Comunicato B/03/GS, pubblicato in data 19/10/2023;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 30 novembre - 21 dicembre 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro